



BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 -TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

CODICE CONCORSO INC: Post-Laurea 4/2026

D.D. n.62 del 15 luglio 2026

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 22-ter così come riformato dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare l'art.1-bis, che prevede la possibilità di conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, di durata almeno annuale e con possibilità di essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. I predetti termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- il comma 2 del predetto art. 22-ter ai sensi del quale le Università *"disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, assicurando la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione."*;
- la delibera del Senato Accademico n.39/2025 del 29.10.2025, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240;
- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 103/2025 del 29.10.2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Ateneo 2025/2027

la delibera del verbale n. 12 del 14.07.2026 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche ha approvato l'attivazione di una procedura selettiva per n. 1 posto per il conferimento di un incarico di ricerca di cui al novellato articolo 22-ter della Legge n. 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-02 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA- Settore scientifico disciplinare MEDS-02/A - PATOLOGIA GENERALE;

l'ammissibilità di tale spesa, nonché la copertura finanziaria graverà sul Progetto di ricerca finanziato dal MUR – FIS3 (FIS-2024-03219) CUP E53C25002350001 dal titolo :*" Finding ALK and JAK/STAT3 microenvironment-based Synthetic lethal Targets to eradicate Anaplastic Large Cell Lymphoma"* di cui è responsabile scientifico il Prof. Danilo Fiore.

DECRETA



Art. 1

Indizione della procedura

È indetta la seguente procedura selettiva, ai sensi del novellato articolo 22-ter, della Legge n. 240/2010 per il conferimento di n.1 incarico di ricerca ai fini dell'introduzione alla ricerca e dell'innovazione in relazione alla seguente attività di ricerca: **"Studio e targeting del microambiente tumorale nei linfomi anaplastici a grandi cellule (ALCL)"**.

Dipartimento	Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche
Numero posti	1
Durata del contratto (almeno annuale):	12 mesi
Gruppo scientifico disciplinare	06/MEDS-02 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA
Settore Scientifico Disciplinare	MEDS-02/A - PATOLOGIA GENERALE
Requisiti di ammissione	Diploma di Laurea conseguita secondo le modalità precedenti al D.M. 509/99, ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 ovvero Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 ovvero titolo universitario equipollente conseguito da non più di sei anni in Biotecnologie Mediche, Biologia o Scienze Biologiche , o titolo universitario equipollente. L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice;
Responsabile scientifico e il Tutor	Prof. Danilo Fiore
Programma di Ricerca	"Studio e targeting del microambiente tumorale nei linfomi anaplastici a grandi cellule (ALCL)".
Sede di svolgimento delle attività	Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche
Criteri di valutazione e attribuzione dei relativi punteggi:	Ai fini della valutazione comparativa i criteri di valutazione sono riportati nell'art. 9 del Bando
Pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione	5
Eventuali ulteriori titoli	• Essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in ambito afferente al SSD MEDS-02/A o in area affine alla Patologia Generale • Attinente attività di studio e/o ricerca, debitamente documentata • Partecipazioni a congressi nazionali e internazionali • Svolgimento di stage e tirocini all'estero
Eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.	Il colloquio verterà sulla verifica delle conoscenze teoriche e tecnico/pratiche nell'ambito dell'oncoematologia, dell'oncologia molecolare e della patologia generale
Importo del trattamento retributivo annuo lordo	28.000 euro

Art. 2

Durata dell'incarico di ricerca – Rinnovo

L'incarico di ricerca è conferito per la durata di 12 mesi con decorrenza dal 15 settembre 2026 e potrà eventualmente essere rinnovato con lo stesso soggetto nel limite massimo di tre anni complessivi, anche non continuativi, come stabilito dall'art. 22-ter della L. n. 240/2010.

Ai fini della durata massima, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.



Il rinnovo, alle stesse condizioni del contratto originario, deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su richiesta del tutor, dopo aver accertato la disponibilità finanziaria per la copertura del contratto. Il rinnovo, disposto con decreto del Direttore è subordinato alla positiva valutazione, da parte del tutor, dell'attività svolta, oltre che alla effettiva disponibilità di bilancio. In caso di rinuncia del vincitore o revoca dell'incarico, i posti resisi disponibili possono essere assegnati ai/candidati/e idonei/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria per un periodo non inferiore a 12 mesi e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

L'incarico di ricerca può essere conferito esclusivamente ai/candidati/e in possesso del titolo di accesso indicato nell'art. 1 del bando. La laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico o il titolo valutato equipollente, devono essere stati conseguiti da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando. Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione e della sottoscrizione del contratto.

Non possono partecipare alla selezione:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 del 2010 come modificato dal D.L.36/2022 convertito con L. 79/2022;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione Il requisito per l'ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del bando.

Art. 4

Presentazione della domanda e dei titoli

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.R. n. 5030/2025, la presente procedura è attivata in regime di urgenza, in ragione delle tempistiche di realizzazione del progetto.

Il termine per la presentazione delle domande, pertanto, è ridotto rispetto a quello ordinario.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato 1, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il giorno **24 agosto 2026** alle ore (ora italiana) 24:00. La domanda di partecipazione alla selezione, REDATTA ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA E NON A MANO LIBERA, comprensiva dei documenti a sostegno, firmata digitalmente ovvero mediante firma scansionata accompagnata da copia di documento d'identificazione, dovrà essere esclusivamente inviata, per via telematica, solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con allegati al max due file compressi (formato ZIP o RAR), della capacità totale di 20 MB e che contengono file singoli in formato PDF, al seguente indirizzo: dip.medic.molecol.biotechmedic@pec.unina.it indicando necessariamente nell'oggetto "Domanda concorso INCARICO DI RICERCA, numero identificativo del concorso (INC.Post-Laurea Rif. 4/2026) e cognome e nome del/della candidato/a". Nel testo della PEC devono essere indicati nuovamente cognome, nome, indirizzo di residenza del concorrente, recapito telefonico e numero identificativo del concorso. Il Dipartimento in ogni caso non assume responsabilità per eventuali problemi tecnici nella trasmissione della PEC in caso il servizio di trasferimento file non funzioni correttamente. Qualora si intenda concorrere a più selezioni per il conferimento di incarichi di ricerca aventi numero identificativo diverso, dovranno essere prodotte altrettante domande mediante trasmissioni distinte.

Nella domanda il/la candidato/a all'incarico di ricerca dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

1. nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e cittadinanza;



2. luogo di residenza e recapito eletto ai fini della selezione (specificando CAP e recapito telefonico) nonché l'indirizzo e-mail/pec per eventuali comunicazioni relative al presente bando;
3. di essere in possesso del requisito di accesso di cui all'art. 1;
4. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero di aver riportato condanne penali (in relazione alle quali indicare la data della sentenza, l'autorità giudiziaria e la tipologia di giudizio/rito, le norme violate, il numero del procedimento e le sanzioni riportate);
5. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato/a dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare;
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali, ovvero di avere procedimenti penali in corso. In tale ultimo caso indicare i reati per i quali è in corso il procedimento penale, l'Autorità e lo stato del procedimento;
7. di non essere escluso/a dal godimento dei diritti civili e politici;
8. di non far parte del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
9. di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
10. di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
11. le eventuali titolarità di incarichi di ricerca relativi a precedenti periodi svolti ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010;
12. di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste **nell'art. 15 del presente bando**;
13. di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda

Il/La candidato/a dovrà allegare alla domanda:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- il curriculum scientifico-professionale redatto secondo il formato europeo in italiano o in inglese, sottoscritto e debitamente documentato;
- i titoli eventualmente ritenuti utili dal/dalla candidato/a, scansionati in formato pdf; la pubblicazione scelta dal/dalla candidato/a scansionata in formato pdf;
- l'autocertificazione relativa ai titoli accademici e scientifici posseduti, sia quello richiesto per la partecipazione alla selezione, sia eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con l'indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati e della data di conseguimento (allegato 2);
- per i titoli di studio conseguiti all'estero, se già dichiarati equipollenti, dovrà allegare la relativa certificazione; in caso contrario, dovrà allegare i certificati relativi ai titoli accademici conseguiti all'estero con traduzione ufficiale in lingua italiana;
- elenco sottoscritto e datato dei titoli, di eventuali attestati e di quant'altro dichiarato, nonché della pubblicazione con tutti i riferimenti necessari per una loro corretta individuazione (Allegato 3).

Si ribadisce che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi tecnici/informatici nella presentazione della domanda.

Art. 6

Esclusioni



I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i/le candidati/e:

- la cui domanda sia stata presentata oltre il termine previsto all'art. 4;
- che abbiano omissso le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito per l'ammissione, ovvero che abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi;
- che abbiano un rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; • che abbiano fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato;
- che siano assunti a tempo indeterminato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, con decreto motivato del Direttore del Dipartimento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Direttore del Dipartimento dispone la decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione.

ART. 7

Composizione della Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di ricerca sono designati dal Direttore del Dipartimento, dopo la scadenza del bando ed entro i 30 giorni successivi, su proposta del Consiglio di Dipartimento

La Commissione giudicatrice è composta da tre professori o ricercatori ed un membro supplente, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, afferenti al gruppo scientifico disciplinare posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al settore scientifico- disciplinare che determina il profilo della selezione.

Il Decreto del Direttore di nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicato sull'Albo Ufficiale elettronico di Ateneo.

Art. 8

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione, presa visione dei criteri di valutazione stabiliti dal successivo punto effettua la valutazione comparativa dei/le candidati/e sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli/le stessi/e e degli esiti di un colloquio, valutandone l'originalità, l'innovatività, qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste.

2. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione dei/delle candidati/e è di 100 punti.

Art.9

Valutazione

La selezione si attua mediante valutazione comparativa ed è volta ad accertare il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della selezione. La valutazione dei titoli è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei/delle candidati/e.

La Commissione giudicatrice, presa visione dei punteggi massimi stabiliti dal bando, predetermina i criteri e procede alla valutazione comparativa dei/delle candidati/e, mediante **l'esame dei curricula e delle singole pubblicazioni**



presentate dai/alle candidati/e, nonché degli esiti del colloquio. La Commissione non procederà alla valutazione dei titoli, ove non siano indicati tutti gli elementi e i dati necessari ai fini della medesima.

La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio e i risultati di tale valutazione saranno resi noti ai/alle candidati/e prima dello svolgimento della prova orale.

I/Le candidati/e saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri e secondo la ripartizione dei punteggi prevista ed elaborata dalla Commissione.

La Commissione ha a disposizione 100 punti di cui 40 attribuibili al curriculum e alla pubblicazione dei/delle candidati/e e 60 punti al colloquio così distribuiti:

a) attinenza del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione: fino a un massimo di punti 20

b) qualità, originalità, innovatività, attinenza della pubblicazione allegata con il/i settore/i scientifico disciplinare/i oggetto della selezione, nonché del contributo individuale del/della candidato/a alle stesse: fino a un massimo di punti 20

c) colloquio orale volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, fino a un massimo di punti 60

Il punteggio minimo che i/le candidati/e devono conseguire nella valutazione del curriculum e della pubblicazione per poter essere ammessi al colloquio orale è di 20 punti su 40 punti. Per poter essere considerati idonei i/le candidati/e dovranno aver conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100.

La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del Regolamento, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al le precedenti lettere a) e b) saranno resi noti ai/alle candidati/e prima dell'effettuazione del colloquio orale e, comunque, entro la data e con le modalità indicate all'art 1 del presente Bando, indicando anche l'eventuale non ammissione al colloquio.

La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio orale esprime collegialmente, per ciascun candidato e per ciascuna candidata, un giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio.

La Commissione redige una graduatoria di merito dei/delle candidati/e che hanno superato il colloquio, sommando i punteggi ottenuti in relazione ai criteri stabiliti e conformi al comma 4 dell'art 8 del Regolamento e individua il vincitore/la vincitrice o i vincitori/le vincitrici, qualora la procedura sia bandita per più posizioni, della selezione.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi. Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del/della candidato/a e, a parità di età, al/alla candidato/a appartenente al genere meno rappresentato tra i/le candidati/e partecipanti alla selezione.

La Commissione trasmetterà al Direttore del Dipartimento il verbale con gli esiti della valutazione finale per l'approvazione degli atti. In caso di rinuncia del vincitore o revoca dell'incarico i posti resisi disponibili potranno essere assegnati ai/alle candidati/e idonei/ee collocati/e in posizione utile nella graduatoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del Regolamento d'Ateneo in materia.

Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sull'Albo ufficiale elettronico di Ateneo. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all'art. 8 del Regolamento, recante la disciplina sulla Modalità di svolgimento delle selezioni

Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sull'Albo ufficiale elettronico di Ateneo. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all'art. 8 del Regolamento, recante la disciplina sulla Modalità di svolgimento delle selezioni

Art.10

Calendario dei lavori

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.



Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Il colloquio avrà luogo il giorno 3 settembre 2026 alle ore 14.30 e si svolgerà IN PRESENZA nei locali del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche – indirizzo: via Pansini, 5 - 80131 Napoli – 1 piano.

Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione.

Per sostenere il colloquio i/le candidati/e dovranno essere muniti/e di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata esibizione del documento costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 11

Stipula e conferimento del contratto

Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene, sulla base della graduatoria di merito, entro 45 giorni dall'approvazione degli atti.

Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore/trice, su richiesta della pertinente struttura è possibile emanare un nuovo bando per il conferimento dell'incarico di ricerca

Il Dipartimento provvede a convocare il vincitore/la vincitrice della selezione al fine di procedere alla stipula del contratto.

Il vincitore/la vincitrice, al momento della firma del contratto, dovrà presentare la seguente documentazione:

- documento di identità;
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno per motivi compatibili con l'incarico di ricerca (solo per i cittadini extracomunitari).

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al fine della stipula del contratto per incarico di ricerca con l'Università degli Studi di Napoli. Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore/la vincitrice non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini della sottoscrizione. Qualora si verifichi tale condizione il/la suddetto/a candidato/a verrà dichiarato/a decaduto/a e si procederà alla stipula del contratto con altro/a candidato/a idoneo/a in ordine di graduatoria.

L'accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre, costituirà causa di risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario all'instaurazione e proseguimento dell'attività oggetto del contratto, qualora detta perdita si verifichi dopo la stipula del medesimo.

Art.12

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il/La titolare dell'incarico è tenuto/a a svolgere l'attività prevista dal contratto e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività deve essere svolta secondo quanto previsto nel programma di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal tutor che è tenuto a verificarla.

L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il tutor e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni annui. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, i/le titolari di incarico di ricerca hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.



Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche della Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della Struttura, sentito il tutor.

Ai/alle titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del tutor e l'autorizzazione del responsabile della Struttura, è riconosciuto il trattamento di missione con i fondi della Struttura di afferenza, equivalente a quello erogato ai dottorandi di ricerca.

Alla conclusione dell'incarico, il/la titolare dello stesso deve presentare al Dipartimento di afferenza una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti controfirmata dal tutor e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente agli uffici interessanti del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche che ha proposto il conferimento dell'incarico.

Art. 13

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

L'importo dell'incarico di ricerca è di Euro 28.000,00 annui (importo lordo percipiente esclusi oneri dipartimentali) e sarà erogato in rate mensili posticipate.

Agli Incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni, e in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. I/Le titolari di incarichi di ricerca sono assicurati/e dall'Ateneo per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni a decorrere dall'inizio dell'attività di ricerca senza oneri a loro carico.

Art. 14

Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal/dalla titolare dell'incarico di ricerca sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.

I/Le candidati/e assegnatari/e di incarichi finanziati da soggetti esterni all'Ateneo prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del/della titolare dell'incarico ad essere riconosciuto autore o inventore. Il/La titolare dell'incarico è tenuto/a a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Al/Alla titolare dell'incarico è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal/dalla titolare di incarico di ricerca nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 15

Incompatibilità

Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca;



c) altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

e) la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

L'incaricato/a svolge esclusivamente attività di ricerca e innovazione oggetto del contratto di ricerca. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del responsabile della Struttura.

In caso di richiesta di altri incarichi, fermo restando quanto previsto all'art.15, si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca

Art.16

Sospensione del contratto

L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e ss.mm.ii. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari o per congedo parentale e in tal caso i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il tutor e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Nel caso di congedo per maternità, di congedo per malattia e nelle altre fattispecie di astensione

si fa riferimento a quanto previsto all'art. 22-ter, comma 6, della Legge n. 240/2010.

Il provvedimento di sospensione è disposto con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art.17

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

4. Il/La titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte dell'incaricato/a, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dall'incaricato/a un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

5. Nei confronti dell'incaricato/a, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del tutor e approvata dall'Organo deliberante della Struttura di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:

a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;



- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 15, reiterato dopo un primo avviso;
- d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

Art.18

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i/le candidati/e che i dati personali da essi/e forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e per le finalità connesse alla sua gestione. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, nonché da parte della Commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per la valutazione, per la verifica dei requisiti di partecipazione e dell'effettivo possesso di titoli dichiarati. La loro mancata indicazione potrà precludere tali adempimenti e, nei casi previsti dal bando, potrà avere come conseguenza l'esclusione dalla procedura di selezione. Ulteriori dati potranno essere richiesti ai/alle candidati/e per la sola finalità di cui sopra. I dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990, del d.lgs. 33/2013 e loro successive modificazioni e integrazioni. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. Ai sensi del GDPR 2016/679, l'Università di Napoli Federico II potrà pubblicare sul sito WEB di Ateneo il curriculum vitae fornito in allegato alla domanda di partecipazione dei vincitori per i fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Decreto trasparenza) come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016. Resta inteso che, oltre al Curriculum Vitae completo, sarà possibile fornire un Curriculum Vitae specifico, privato dei dati personali, ai soli fini della pubblicazione sul sito WEB di Ateneo. Ai candidati/Alle candidate sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ulteriori informazioni e indicazioni sulle procedure per eventuali reclami e sulle responsabilità della protezione dati sono disponibili nel sito web dedicato, indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

Art. 19

Norme finali e pubblicazione

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia al Regolamento, all'art.22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

Il bando sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sul sito internet di Ateneo alla sezione Concorsi e sul sito del Ministero della Ricerca

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Prof. Antonio Feliciello



ANTONIO FELICIELLO
Università degli Studi
di Napoli Federico II
22.07.2026 12:42:13
GMT+02:00